TITOLOIII

Della Consegna.

Onseguenza dei domini stabiliti fra gli Uomini è il dritto di potere alienare, e trasferire in tutto, o in parte i domini sudetti, e consegnare a chiunque il possesso delle cose mobili, o immobili. E' la consegna: Un atto, mediante il quale il possesso di una cosa viene trasferito in altra Persona da colui, che ha diritto, e volontà di ciò fare (1), e più brevemente: La traslagione del possesso di una cosa; Secondo il dritto naturale la formale consegna non è necessaria alla traslazione del dominio, checche ne dicano alcuni famosi Giurisprudenti (2), troppo innamorati dei principi dei nostri Romani antichi. Giacche appresso i medesimi fu distinzione fra le cose, che chiamavansi Mancivi, e le altre dette nec Mancipi. I Cittadini Romani goderono di molti privilegi, e per la massima parte li loro beni erano esenti da tributi, ed altri pesi. Questi beni però non avevano tali privilegi, se non si acquistavano dal Romano con un atto solenne di consegna, detto Mancivazione. Era la mancipazione un' at-

telliguntur, deductis impensis, que quarendorum cogendorum, conservandorumque corum gratia fiunt: quod non solum in bona fidei possessoribus naturalis ratio expostulat. verum etiam in Pradonibus, sicut Sabino quoque placuit.

⁽¹⁾ L. 3. S. 1. Dig. de act. empt., & vendit.

⁽²⁾ Vinnio al S. 40. Instit. Just. lib. 2. tit. 1. Guadagni Instit. Civil. lib. 2. tit. 1. S. 96. not. 2. vedi Gro. zio de jur. belli & pacis lib. 2. cap. 6. S. 1. n. 1. Lampredi Juris publici univ. lib. 1. p. 1. csp. 9. S. 6.

to legittimo, mediante il quale si trasferiva il dominio delle cose con solenne formalità. Vi si trovavano presenti cinque testimoni Cittadini romani, e maggiori di età, un' altro detto Libripens, perchè tenea una Bilance, e l' Antestato, che era una Persona distinta da tutti questi, e che, prima di eseguirsi l' atto solenne della mancipazione, toccava gli orecchi ai testimoni, dicendoli: Memento quod testis eris: Ciò eseguito, il Compratore percuoteva la Bilance con una moneta, che ricevevasi poscia dall' alienante, dicendo; Mancupo tibi hanc rem, que mea est: e rispondeva l'acgirente: Hanc ego rem ex Jure Quiritium meam esse ajo, eaque mihi empta sit hoc are, aneaque libera: e così perfezionavasi la consegua, passando la cosa in dominio del Cittadino Romano, qual dominio dicevasi Quiritario, in vigore del quale era la cosa esente da tributi &c.; e siccome tali cose realmente, o per simbolo si prendevano con la mano, e colui, che la prendeva, dicevansi Manceps, perciò quelle chiamavansi Mancipi (1).

Non tutte però le cose commuttabili erano a tali funzioni soggette, e degne del Quiritario dominio. I Predj Italiani, cioè que' fondi, a cui eran concessi i privilegi d'Italia (2), le servitù rustiche, i Servi, i Quadrupedi capaci

N 3

⁽¹⁾ Einecio Antiq: Rom. lib. 2, tit. 1. Gravina: de Orig. Juris lib. 2. §. 81. De mancipatione.

⁽²⁾ Gotofredo ad leg. unic. C. Th. de Jure Italico Urb. C. P. Il dritto Italico consisteva nell' esenzione dal testatico, e terratico ec.

di freno, v. g. Muli, Cavali, Asini &c.; i Figliuoli di famiglia, e l' Eredità &c. (1); Le altre cose tutte, non erano suscettibili del dominio Quiritario, dicevansi nec mancipi, ed acquistavansi con dominio detto Bonitario, cioè

naturale (2).

Giustiniano abolì questi misteri, promulgando una Legge degna d' un saggio, ed illuminato Legislatore. Egli chiama tali solennità ridicole, ed impeditive della Giustizia (3). Indi poi andò in disuso la mancipazione; ma non ostante si credeva costantemente, che la consegna formale fosse necessaria a trasferire il dominio (4).

La Consegna altra dicesi vera, e reale, al-

(2) Guadagni lib. 2. Instit. Civ. S. 56. not. 1. c. 2.

(3) Leg. Unica Cod. de nudo Jure Quirit. toll.

⁽¹⁾ Inst. tit. de test. ordin. Gell. lib. 15. cap. 20., Binkers de jure occidendi liberos.

⁽⁴⁾ Ammettono le Leggi Romane che: anime retineri potest possessio : S. ultim. instit. Justin. lib. z. tit. I. Ammettane l'efficacia della Consegna, che dicesi longa manu, in vigore della quale resta validamente trasferito il possesso di una cosa, che da lontano all' acquirente si dimostri: l. Pecuniam 79. Dig. de solut.: ivi non est enim corpore, & actu necesse adprehendere posvessionem, sed etiam oculis, & adfectu. C' insegnano ancora, che a trasferire il dominio basta un segno, basta la tradizione Simbolica l. I. S. si jusserim 21. Dig. de acq. vel amitt. posses. Pareva pertanto naturale, e giusto, che stabilissero non esser necessaria la formal consegna alla traslazione del dominio, senza permettere, che i posteri si logorassero il cervello ia combinare queste Leggi con interpretazione, ed accomodamenti talvolta ridicoli, e generalmente ideali,

tra finta, ed immaginaria. La vera consiste in quella traslazione formale, che si fa di una cosa mobile da una mano all'altra, e nell'Immissione in possesso, che si fa di un fondo, o di una cosa. L'immaginaria altra dicesi simbolica, altra brevi manu, altra longa manu; e benchè non siano reali consegne, non ostante per presunzione delle Leggi hanno l'istessa efficacia della vera consegna (1).

Dicesi consegna simbolica, quando con un segno determinato intendesi di trasferire il possesso di una cosa v. g. consegnandosi le chiavi di una Cantina, o di un Granaro, intendesi consegnato il Vino riposto nella Cantina medesima (2), o il Grano conservato nel Granaro (3); consegnandosi una gleba di un terreno, intendesi trasferire il dominio del terreno me-

desimo (4).

Se da un luogo eminente dimostra l' Alienante un suo fondo all' Arquirente, e gli dice di trasferirgliene da quel momento il possesso, questo è validamente trasferito in virtù della consegna, che dicesi Traditio longa manu (5).

La consegna brevi manu succede, quando uno vende, o dona una cosa ad un altro, il N A

(4) Cap. de Consuet., Guadagni inst. lib. 2. tit. 12 5. 90. n. 9.

⁽¹⁾ Samuele Coccejo ad Grotium lib. 2 cap. 8. 5. 25.

⁽²⁾ L. 1. S. si jusserim 21. Dig. de acq. vel amie.

⁽³⁾ L. Tabern. 7. l. Quasitum 12. S. idem respondit 39. Dig. de Instr. vel Instrum. legato.

⁽⁵⁾ L. Quod mee 18. S. si venditorem 2. Dig. de acq. vel am. poss.

quale già possedeva per altro titolo la cosa medesima v. g. l' avea in deposito, o in peguo (1), oppure nel caso, che uno comandi a Cajo di conseguare a Tizio ciò, che quello gli

doveva, e voleva restituire (2).

Immaginaria consegua dicesi anche quella, che si fa mediante il Costituto possessorio (3). Perfezionato qualunque contratto mediante il consenso, e lo stabilimento delle cose permutabili, se per qualche motivo l'Alienante, ossia Venditore ritiene il possesso della cosa alienata, suole fra l'altre clausole, onde riempisi l'Istromento, apporre la clausola del Costituto possessorio, in vigore della quale si fiuge, che colui, il quale si è protestato di possedere a nome dell'Acquirente, abbia realmente conseguata la cosa, e che questa siagli stata restituita a possedersi non più a nome proprio, ma a nome, e vece dell'Acquirente istesso (4).

⁽¹⁾ Così Ulpiano nella l. Licet 43. §, quoties l. Dig. de jure dot. ivi Quoties nempe celeritate conjungendarum inter se actionum una actio occultatur: Disse Celso appresso il medesimo Ulpiano nella legge 3. §, penult, dig. de don. inter Virum, & Uxor: Si finge, che la cesa data in prestanza, o in pegno sia stata restituita al Padrone, e che poi da questi per titolo di vendita restituita.

⁽²⁾ In tal caso si finge, che il Debitore della cosa abbia effettivamente restituito la medesima al Creditezze, e che questi poi l'abbia consegnata a Tizio.

⁽³⁾ L. Quod mee 18. in princ. Dig. de acq. vel amit. poss.

⁽⁴⁾ Einecio Elem. Jur. sec. ord. Pand. p. 6. §. 204. Guadagni Instit. lib. 2. tst. 1. §. 105. Generalmente la clausola del Costituto suole estendersi così: Que quidem bona vendita, sive permutata, sive donata &c.

Acciò però efficace sia il Costituto possessorio, ricercasi in primo luogo, che il Contratto, in cui è apposto, sia valido, diversamente mancherebbe la giusta causa della Consegua, e l' accessoria non sussiste senza la cosa principale. Che la cosa, si vuol trasferire mediante il Costituto possessorio, sia certa, e possa possedersi (1). Che il Costituente possegga la cosa, che aliena (2), e che il Custitutario sia capace del possesso, che vuole acquistare, e che acconsenta in forma vall da al nuovo acquisto (3).

L' effetto del Costituto possessorio è di trasferire immediatamente il possesso, e dominio della cosa dedotta in contratto a favore di quello, a di cui nome il Costitutario protesta di possedere (4). E non solo si trasferisce il civile possesso, ma anche il naturale, e reale benchè il Costituto altro non sia, che un modo fiato

di trarferire tal possesso, e dominio (5).

Venditor, Donans &c. constituit, se tenere, & possidere pro Emptore Donatario &c. & nominandis ab eo, & ejus haredibus, donec, & quousque Emptor Donatarius &c. dictorum bonorum possessionem , & Tenutam acceperit corporalem.

⁽¹⁾ L. 3. S. incertum 2. Dig. de acq. vel amitt. possess. l. si fur. 32. S. incertum 2. Dig. de usurp. & usucap.

⁽¹⁾ L. Traditio 20. in princ. Dig. de acq. rer. domin. Titaquello in Tract. de Jure Constituti possess. P. 3. limit. 15. Ant. Fabbri l. 7. tit. 7. def. 17.

⁽³⁾ Brunem ad l. 1. quod meo 18. n. 6. Dig. de acq. possess. l. Si ego 24. Dig. de negotiis gestis.

⁽⁴⁾ L. Si de eo 40. §. si forte Dig. de acq. vel am. pos.

⁽⁵⁾ Il possesso civile è quello, che animo consistit, sioè quella ritenzione, che si fa di una cosa col sem-

S' intende ancora trasferito il possesso di una cosa colla descrizione della medesima ne' Libri del pubblico Catasto, fatta dall' Alienante sotto nome dell' Acquirente. Gli Antichi la chiamavano = Professio Censualis =, ed oggi giorno dicesi la Voltura (1).

TITOLOIV.

Delle servitile .

I Iustiniano prima di riferire gli altri modi di acquistare il Dominio delle cose, impiega alcuni titoli delle sue Istituzioni in parlare di alcune cose incorporali. Seguitando in ciò il sistema di questo Imperatore, ci si offrono in pri-

mo luogo le servitu.

Queste sono Diritti sopra una parte del Dominio, e possesso di un Predio del nostro vicino a contemplazione o della nostra Persona, o del nostro Predio, alla cultura, e mantenimento del quale si conosce necessario l'acquisto di un tal Diritto. Se dunque il mio Predio manca di acqua necessaria alla sua cultura, questa me la procaccio mediante un contratto, ed anche per presunta donazione, e cessione del Padrone del Predio, in cui il Fonte scaturisce.

plice pensiere, ed opinione di dominio. Il naturale si acquista quando corpore insistitur rei. Ridolfino in Praxi P. 2. cap. 2. num. 23. e seg. spiega gli effetti del Costituto.

⁽¹⁾ I Libri dell' Estimo, o sia Catasto compilato con Sovrana autorità, e ritenuto da pubblico Ministro provano il possesso, Rota Rom. Recent. dec. 151, n. 3.

Qual donazione, e cessione presumesi, se per lungo spazio di tempo egli tacito mi osserva derivare dal suo fonte l'acqua necessaria al mio predio. Ed ecco la servitù dell' Acquedotto. Se il Padrone altro non mi concede, che il potere alli bisogni condurre l'armento al suo fonte, ecco acquistata la servitù, che i Romani chiamavano = Pecoris ad aquam adpulsus = Quanti dunque possono essere i bisogni del mio Campo; e quante le parti del Dominio, delle quali possa disporre il mio vicino, altrettante possono essere le servitù, che non dovranno mai limitarsi a quella tramandateci dagli antichi Giureconsulti Romani.

Le servitù dunque sono Dritti sopra i Fondi, e campi altrui acquistati a comodo, ed utilità o della Persona, o del predio vicino (1) Se la servitù devesi alla Persona, si chiama servitù personale, se è costituita principalmente a vantaggio di un predio, dicesi prediale. Il Fondo, a cui devesi la servitù, chiamasi Fondo dominante: quello, che della servitù è gravato, si

dice Fondo serviente.

Le servitù prediali altre sono Rustiche, ed altre Urbane. Non il sito del Predio dominante, ma l'oggetto, a cui è destinato, caratterizza la servitù, che gli si deve. Chiamasi fondo rustico quello, che è destinato alla cultura, ed a percepire le produzioni della Natura, o sia posto in Città, o in Campagna. Dicesi predio Urbano quello destinato ad abitarsi, in qualunque luogo sia posto (2). Rustiche dunque, ed

(1) L. r. Dig. de servit.

⁽²⁾ L. 198. Dig. de verb. signif. Perezio Instit. lib. 2. tit. 3. §. 2. a proposito ei avverte Einecio nelle sue

urbane diconsi le servitù secondo la qualità del Predio, a di cui vantaggio sono costituite.

Tra le servitù prediali hanno il primo luogo il Passo, l'Atto, la Strada, e l'Acquedotto.

Il Passo in latino Iter è un dritto di camminare, e passare una Persona per il podere altrui (1). La larghezza del passo non era definita da alcuna legge appresso gli Antichi, come non è definita a tempi nostri, ma la medesima si destina dalla volontà dei contraenti, o dall' uso; però sempre deve essere più ristretto dell' Atto, e della Strada.

L'Atto è un dritto di far passare sull'altrui fondo o la Bestia, o il Carretto (2). Ed in tal servitù si comprende assai più di quello, contenga il semplice passo. Si pretende, che appresso i Romani la larghezza del luogo soggetto a tale servitù fosse di piedi quattro (3).

La Strada è una potestà di andare sull' altrui fondo, di mandarvi la bestia, o il Carretto, e di passeggiarvi, e di trasportarvi il legname, te pietre, ed altre cose, però senza lesione de frutti, e delle piante. Questa servitù comprende in sè il passo, e l'atto, e la di lei larghezza: secondo le leggi delle dodici Tavole era di otto piedi romani in tutta la sua direzione, e

istituzioni lib. 2 tit. 3. §. 394. nota A. ivi Magna oliminter has servitutes differentia, quia que rusticis pradiis harebant, res mancipi, que urbanis, nec mancipi erant, sed, abolita hac distinctione, ipsum quoque servitutum discrimen hodie per quam est exiguum.

⁽¹⁾ L. 2. e l. 7. de serv. Rust. prad.

⁽²⁾ L. 12. Dig. de servet. Rust.

⁽³⁾ Varrone de lingua latina 44. P. 6. Festo nella parela actus p. 243. Einecio Antiq. Rom. lib. 2. Tit. 3. §. 11.

di sedici nei luoghi, dove conveniva voltare. A giorni nostri in virtù dello Statuto di Roma deve essere di dieci palmi secondo la misura scolpita, esisteute nell' Atrio de Signori Conservatori. Però una tal servitù della strada può esser più, o meno larga secondo li patti, le

convenzioni (1), e gli usi locali.

L'Acquedotto è un dritto di derivare l'acqua dal fonte esistente nel fondo altrui. Niente importa, che si derivi l'acqua per comodità, o necessità, oppure per semplice divertimento. L'acqua però, secondo gli assiomi degli Antichi, deve essere perenne, acciò possa una tal servitù sussistere, la quale, come tutte l'altre servitù prediali, deve avere la causa continua. Se però si secca il fonte, una tal servitù resta estinta, e si rinnuova subito, che il Fonte ritorna a scaturire (2). Tralasciando di riferire altre servitù rustiche, passiamo alle urbane.

Queste tante possono essere, quanti i bisogni degli nomini uniti in una vasta Metropoli, che si procurano a vicenda i comodi,
ed i piaceri della vita mediante gli edifizi, e
le arti, che con successo si coltivano negli
Edifizi medesimi. Queste servitù sono in numero infinito. Altre si devono alla pubblica

⁽¹⁾ Via in Porecto VIII. Pedum in amfracto XVI. P. lata esto. Così era espresso nell'ostava Tavola delle leggi Romane. Ora in Roma si vive secondo la disposizione del Capo 105. dello Statuto, che dice ivi: Via vicinales in rusticis pradiis debeant esse palmoram decem ad mensuram Senatus, nisi aliud sit expressum.

⁽²⁾ L. 3. Dig. de aqua quot. & astiva, Perez. Instit. Imper. al tit. 3. de Servit. §. est jus Vincio comm. ad Tit. 3. lib. 2. n. 3.

comodità, e possono chiamarsi pubbliche, altre ai privati o in forza delle leggi civili, e municipali, o in vigore di convenzioni. Le pubbliche sono tante, quante il Rappresentante della Nazione può prescriverne al suo Popolo per universale vantaggio. Così avendo il Greco Imperadore Zenone stabilito, che chiunque voles. se edificare una Casa, oppure riattare la vecchia, dovesse osservare la distanza di dodici palmi in tutta l'altezza, ed estensione dell'edifizio dalla Casa già preesistente del suo vicino (1); questa servitù indistintamente imposta a tutti gli Abitatori di Costantinopoli: e delle altre Città soggette allora al Greco Imperio. può meritamente chiamarsi pubblica, giacche contribuiva ai pubblici vantaggi, ed al decoro della Città. Il che essendosi considerato dai saggi Legislatori, e dai Popoli Italiani, si è una tal legge di comune consenso accettata, ed è in vigore in tutti i luoghi, dove non esistono Particolari ordinanze (2).

Le servitù private sono quelle, che non si devono in forza delle Leggi universali, ma in vigore dei patti regolati bensì, ed uniformi alla comune Legislazione. Tale era appresso gli antichi Romani quella, che si diceva oneris ferendi, e che esiste tuttavia. Ad oggetto di evitare gl' Incendj era stabilito, che ogni Casa dovesse dall' altrui essere distante due piedi, e mezzo: Ambitus parietis sex tertius Pes esto (3).

⁽¹⁾ L. 12. Cod. de adif. privatis.

⁽²⁾ Gaill. observ. 69. n. 1. Rot. Roman, in Neapolitana altius tollendi 12. Martii 1701. S. Nam avanti la ch. mem. del Card. de la Tremoille.

⁽³⁾ Tab. VIII. vers. 1.

Ma essendosi oltremodo il numero de' Cittadini accresciuto, cominciaronsi ad unire le Case, e molte Case così unite si chiamarono Isole, (come anche a di nostri se ne conserva la denominazione), le quali Isole erano distanti fra di loro, e la distanza, o sia sito, e strada

intermedia, chiamossi Angiportus (1).

Essendosi pertanto pensato ad unire le Case, dovettero i Romani meditare il modo di
eseguire un tal progetto. Onde chiunque edificava a lato di una Casa già esistente, si procurò mediante un contratto assicurarsi, che il suo
Vicino non avesse e per capriccio, o per altro
motivo demolito il muro, per la di cui demolizione sarebbe ouninamente rovinata la nuova
Casa, e senza molte formalità si conveniva:
Paries oneri ferundo uti nunc est ita sit (2), in
vigore del qual patto il Vicino non potea distruggere il muro divisorio, ma dovea questi
soffrire il peso, e l'unione della nuova Casa.

Se poi non era sufficiente alla costruzione della nuova casa la semplice unione, ed il semplice appoggio al muro, ma v'era bisogno d'introdurci i travi, ed altra materia atta a fabricare indicata dagli Antichi colla parola Tignum, allora si costituiva la servitù chiamata Tigni immittendi, in vigore della quale era lecito all' Edificante appoggiare, ed introdurre nel muro del Vicino Travi, e le Volte della

nuova sua Casa (3).

Siccome nelle Città, e Luoghi abitati durano tuttavia le medesime necessità, e si ri-

⁽¹⁾ Terenz. Adelph. 4: 2.

⁽²⁾ L. 35. Dig. de serv. prad. urb.

⁽³⁾ Einecio antiq. lib. 2. tit. 3. 5. 4.

sentono attualmente i medesimi vantaggi; così dura anche oggidì la medesima consuetudine, e la Giurisprudenza medesima. Le municipali Leggi di Roma permettono a chiunque, che vuole innalzate un' edifizio di servirsi del muro, che sia comune col suo Vicino, di appoggiarci i travi, e ricavarne tutto l'utile a portata della nuova fabbrica, e questa innalzare più alto, benchè ne avvenga incomodo al Vicino medesimo col venirgli tolta parte del lume (1). Il Poutefice Gregorio XIII. di felice ricordanza intento ad accrescere la magnificenza della Città di Roma nella famosa Costituzione de Iure congruo, approvando la municipale sanzione dichiara esser lecito a chiunque di servirsi del muro del Vicino, o voglia ristorare il vecchio edifizio, o innalzarne un nuovo, ed al medesimo muro appoggiare tutta la sua fabbrica, pagata però la metà del giusto prezzo, e valore del muro a stima di due Periti da eleggersi da ambe le Parti, ed in discordia de' medesimi a dichiarazione del Preside delle Strade (2).

⁽¹⁾ Stat. urbis Cap. 107. ivi: Si aliquis Paries sit inter aliquos comunis, liceat unicuique in eo trabem, seu lignum immittere, & ex eo utilitatem capere, & etiam si vicini luminibus officiatur, altius tollere.

⁽²⁾ Constit. De jure congruo §. 2. ivi: Pro privatis adificiis similiter, aut novis construendis, aut veteribus ampliandis liceat cuique quovis muro sibi propinquo libere uti, esque ligna, lapides, aliamque materiam adificii sui, tamquam adificium injungere, & adnectere, etiamsi murus is ad vicinum suum totus pertineat; persoluto tamen ejusdem muri dimidio pretio ad eam astimationem, quam duo Periti, quorum singula partes elegarint, vel illis discordantibus viarum Magistri decelara verint.

La servitu, che dicevasi da' Romani projiciendi, consiste nel dritto di poter costruire una loggia, che domini sul fondo del vicino (1).

Segue la servitù altius non tollendi: era principio certo appresso i Romani, che ognuno potesse alzare l'edifizio sino alle stelle: Da che ne avvenne, che cresciuta oltremodo la potenza di Roma, e colla potenza il fasto, gli edifizi s' innalzarono ad una prodigiosa altezza, talmentechè pericoloso si rendeva il camminare per le strade, di che si dolsero altamente Seneca, e Giovenale (2). Oltre questo incomodo i vicini risentivano tutte le cattive conseguenze dell'aria, dei venti, e dei raggi solari impediti dall' eccessive opposte moli, onde si pensò a rimediare un tal disordine. Sono note le disposizioni di Augusto, Nerone, Trajano, ed altri Imperadori, che prescrissero una meta agli edifizi (3), ma cio non bastava. Frequenti perciò erano i patti, che non fosse lecito al Vicino d'inalzare il suo edifizio, la qual convenzione religiosamente si osservava; a questa servitii era simile quella ne luminibus officiatur, e l'altra ne prospectui officiatur, poiche in vigore della prima veniva al Vicino proibito di oscurare in qualunque maniera le finestre dell'altro (4), e con la seconda si proibiva d'impedire al Vicino il prospetto della Campagna, o del Mare, o della Tomo I.

⁽¹⁾ Einecio Instit. lib. 2. tit. 3., Perez. Instit. loc. cit.

⁽²⁾ Seneca contr. 2. 9. Giovenale Sat. 3. v. 6.

⁽³⁾ Tacito ann. 15. 43., Aurelio Vittore Æpi vit; Trajani l. 1. Cod. de adif. privatis.

⁽⁴⁾ L. 4., l. 15. e segg. Dig. de servit. Urb.

Città (1). Alli quali patti le medesime muanicipali sauzioni di Roma danno tutta la forza, disponendo, che niuno ardisca contro l'antica servitù dovota o per patto, o in altro modo legittimo innalzare edifizio, che impedisca il prospetto, che gode il Vicino, condannando il violatore di tal legge non solo alla demolizione dell'edifizio, ma ancora alla pena di venticinque ducati d'oro da applicarsi al Fisco (2).

Se però dall' altezza dell' edifizio uno è per risentire vantaggio, o perchè restano i Venti aquilonari impediti, o per altra ragione, allora ha luogo la servitù altius tollendi, d'innalzare cioè ad una certa altezza l'edifizio, o sia di conservarlo in una determinata altezza, la quale servitù legittimamente imposta dovrà

ossesvarsi (3).

Come aucora ad impedire i danni provenienti dalle pioggie si procurava di dare un corso, ed uno scolo alle acque mediante i canali, o sia condotti apposti all' estremità de' tetti, e si procurava di diriggere l'acqua raccolta in essi canali nel Cortile, o altro luogo del Vicino. L'acqua così raccolta nei canali, e diretta nel Cortile serviente dicevasi Flumen,

(3) L. 17. S. 1. Dig. de servit. prad. Urb.

⁽¹⁾ L. 3., e l. 15. Dig. de servit. Urb.

⁽²⁾ Stat. Urbis cap. 104. ivi: Nullus contra antiquam debitam servitutem, seu contra conventiones, & pacta in aliqua domo, casaleno, seu loco, adificium ex quavis materia construat, aut apponat, per qued Vicini impediatur aspectus; qui contrafecerit, non solum diruere cogatur, sed pænam viginti quinque ducatorum auri Fisco applicandam incurrat: aliis vero libere suum tollere adificium permittitur.

e la servitù imposta servitus fluminis: Flumina uti nunc sunt, ut ita fluant, cadantque: con mirabile precisione così si concordavano gli antichi Romani, ed il patto era inviolabile (1). Quali patti sono in uso anche a' cì nostri, e lo Statuto di Roma gli approva, proibendo inoltre a chi non può allegare in suo favore convenzione alcuna il diriggere l'acqua sulla Casa del Vicino o raccolta in canali, oppure in altra maniera (2).

Se poi si conviene, che l'acqua cada nel fon lo del Vicino non raccolta in canali, ma dispersa, il che chiamasi stillicidio, allora dicesi imposta la servitù dello stillicidio (3).

Si acquistano i dritti di servitù per patto, e convenzione legittima, ed idonea a trasferire dominio per ultima volontà, o per prescrizione (4): Dovrà l'erede osservare la volontà del defonto, che gli ha comandato di non innalzare la Casa a danno dell'amico suo vicino (5); E questi avrà a suo favore la servitù.

Circa l'acquisto delle servitù per mezzo della Prescrizione, della di cui indole, e requisiti, se ne parlerà all'ultimo titolo del presente Libro, convien distinguere le servitù in

0 2

⁽¹⁾ Brisson antiq. Rom. sel. 1. p. 21.

⁽²⁾ Stat. Urbis cap. 106. ivi: Nulli liceat habere Stillicidium, sive canale, per quod collecta pluviales aqua prope Januam alicujus casitent, nisi constet, eam sarvitutem impositam fuisse a vere domino.

⁽³⁾ L. 20. S. Stillicidium Dig. de servit. Urb.

⁽⁴⁾ S. Ult. Instit. Justin. tit. 3. lib. 2., l. 16. Dig. com. pradiorum.

⁽⁵⁾ Perezio Inst. lib. 2, tit. 3.

continue, e non continue, in affermative, e

negative.

La servitù continua è quella (1), che perpetuamente esiste senza un fatto, o azione dell' Uomo, ma per propria indole, e natura. Tale reputasi la servitù, che ha una Casa di sostenere un trave, o una volta della casa contigua. Siccome questo trave, e questa volta

Servitutes, qua continuam habent causam, ordinariam admittunt longissimi temporis prascriptionem in juribus incorporabilibus generaliter cadentem; in iis vero, qua discontinuam, immemorabilis, vel centenaria non vitiosa, qua allegationis tituli facultatem prabeat, requiratur, vel ea quadragenaria, qua tituli bona fidei putativi fomentum prabeat.

Sanius vero eonsilium diuturna possessionis beneficium, si alierum habeat fomentum, praesumptae Tituli probationi applicare, quam ad nudum prascriptionis praesidium recurrere, ubi bene conclusa immemorabilis, vel non vitiosa centenaria non adsistat. Merita ancora di esset letta la decis. 416. p. 14. recent.

⁽¹⁾ Si ossetvi la Glossa num. 2. alla Legge 14. Dig. de servit. Il Card. de Luca nella somma de servit num. 45. e seg. ivi: Servitus continua dicitur, qua sine hominis facto, vel ministerio diu, noctuque, ac omni tempore, & momento suam habet durationem, & permanentiam, ut tignorum, trabium, onerum substentatio, fistula infixio & c. discontinua vero, qua hominis, vel animalium factum, vel respective usum percutiat. Quamvis enim pro regula, seu frequentiori usu prior continuarum species urbanis, altera vero discontinuarum Rusticis congruat, adhuc tamen in urbanis discontinua dantur, puta transitus, vel usus Putei, seu Fontis cum similibus, & c. contra in rusticis dantur continua, ut in aqueductibus, aliisque similibus Praxis docet.

sempre esiste, così dicesi essere una servitu continua. Chiamasi non continua quella servitù, che per ridursi ad atto, ed esercizio abbisogna del fatto o dell' Umo, o degli Animali. Tali sono le servitu del passo, dell'uso della strada, del pascolo, e simili. Affermativa dicesi la servitu, che consiste in soffrire una cosa, la quale non dovremmo sopportare secondo la naturale libertà dei nostri beni. Tale chiamasi la servitù, di cui si grava il mio fondo di permettere, che sul medesimo venga ad abbeverarsi l' armento del mio Vicino alla fonte ivi esistente. La negativa servitù finalmeute è quella, che consiste in astenersi da un' azione, che ci è lecita secondo le Leggi naturali, e civili, come sarebbe il potere innalzare a qualuuque altezza il nostro edifizio.

Le servitù continue si acquistano mediante il possesso non interrotto per anni dieci, se il Padrone del fondo serviente è presente al luogo della servitù, e per venti anni, se questo Padrone è assente dal luogo (1). Benchè altri sostengono, abbisognare il lasso di anni trenta, o quaranta, che chiamasi Prascriptio lon-

gissimi temporis (2).

Affinche poi uno possa arrogarsi il possesso di una servitù discontinua, deve provare, che per anni cento, oppure per tempo immemorabile ha condotto, v. g. il bestiame al fosso del Vicino, ovvero è passato per il fondo del Vicino. Non potendo mostrare un lasso di tempo così grande, non potrà pretendere la servitù,

0 3

⁽¹⁾ La citata Glossa alla Leg. 14. Dig. de servit.

⁽²⁾ Card. de Luca nella cit. somma de servit.n. 461

se non nel caso, che abbia un titolo legittimo, v. g. di compra, di donazione &c. da ga-

rantire il suo diritto.

Nelle servitù affermative il tempo ad oggetto d' indurre una prescrizione si deve cominciare a desumere dal primo atto, v. g. dal passaggio, e simili. Se poi la servitù è negativa, v. g. uno è impedito di elevare l' edifizio, allora la prescrizione non può desumere il suo principio, se non dal momento, che il Vicino voleva fabbricare, che fu impedito, e che si acquietò all' inibizione, ed impedimen-

to, tralasciando di fabbricare (1).

Osserviamo ora, in quali modi si perda il dritto delle servitù. E primieramente si perde, acquistandosi dal Padrone del fondo dominante il fondo serviente Secondo per patto, essendo lecito ad ognuno di rinunziare ai dritti acquistati (2). Non servendosi del dritto di servitù per anni dieci fra presenti, e per anni venti in rapporto agli assenti, si perde parimente la servitù (3). Finalmente si perde; se perisce il fondo serviente o per incendio, o per terremoto, o per altra cagione (4).

⁽¹⁾ Rota Rom. nella Decis. Terracinen. Molendini 26. Junii 1747. § 7. avanti Visconti ivi: Praescriptio in servitate negativa consistens exordium sumere nequit, nisi a die prohibitionis deducendi actum, adexercitium, & acquiescentia prohibiti.

⁽²⁾ L. 1., e 8. Dig. Quemad, servit. amit.

⁽³⁾ L. 18. Dig. Eodem.

⁽⁴⁾ L. 14. Dig. Eodem .